



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 49 del 15-03-2021)

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2021 -
TASSA SUI RIFIUTI**

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo alle ore 16:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	VICE SINDACO	Presente
NOVELLI NICOLAS MARIA	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
LORETUCCI MONIA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 12 dicembre 2016 e modificato con atto del C.C. n. 22 del 03/08/2020;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che la Regione Umbria con L.R. n.11/2013 ha istituito l'Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI) alla quale sono state conferite le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità d'ambito territoriale;

Tenuto conto che l'Autorità di ambito denominata AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico), come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il Comune di Norcia e il proprio gestore Valle Umbra Servizi spa hanno trasmesso all'Ente Territorialmente Competente ognuno per la propria competenza i propri PEF grezzi al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura del PEF 2021 finale;

Preso atto che nella tabella trasmessa da AURI, viene riportato il totale del PEF 2021, calcolato in applicazione del MTR ARERA prima dell'applicazione del limite di crescita, con un importo di € 1.208.936,00 ;

Preso atto che nella tabella è determinato anche l'importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita ($\sum T$ max entrate tariffarie massime

applicabili nel rispetto del limite di crescita) che costituisce pertanto per l'anno 2021 l'importo massimo che potrà essere riconosciuto al gestore;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Norcia un incremento nella misura del 4,98% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente*

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 che sarà validato dall'Ente territorialmente competente (AURI) è pari ad € 923.841,00 iva compresa, di cui € 642.647,00 per Costi Variabili ed € 281.194,00 per Costi Fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 923.841,00

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 08.07.2020 con la quale il Comune di Norcia ha optato all'applicazione dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2021 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *“il comune nella*

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158” (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica”*;

Ritenuto di determinare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *“metodo normalizzato”*, come riportati nell’allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell’allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

Richiamato:

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di

riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento generale delle Entrate;

All' unanimità dei voti favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

Per quanto alle premesse che si hanno e qui si danno come integralmente riportate, di proporre al Consiglio Comunale:

1. Di prendere atto:

- a) **dello schema di Piano Economico Finanziario TARI 2021 elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF art. 6.4 per un importo complessivo di € 1.208.936,00;**
- b) **del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2021, art. 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 443/2019, previsto per il Comune di Norcia nella misura del 4,98 % del Piano Finanziario TARI 2020;**
- c) **che il Pef Finale 2021 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita c.d. tetto ai costi ammissibili per un importo di € 923.841,00 di cui € 642.647,00 relativi ai costi variabili ed € 281.194,00 relativi ai costi fissi;**
- d) **che l'entrata massima tariffaria di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA n.443/2019, in attuazione dell'art.2 c. 17 della L. 491/95 pari ad € 923.841,00**

2. Di prendere atto altresì che lo schema di PEF 2021 come sopra riportato e che si allega alla presente (allegato A) sarà oggetto di successiva approvazione da parte dell'assemblea dei Sindaci dell'AURI;

3. Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario;
4. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
5. Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Perugia nella misura del 5% con Delibera di Presidente;
7. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
8. Di dichiarare, con successiva, separata unanime votazione espressa in modo palese la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, sussistendo i motivi di urgenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

15-03-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

15-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 19-03-2021 per 15 gg. consecutivi.

Lì 19-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 15-03-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE